

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**  
**Approvato con delibera del C.C. n. 54 del 17.10.2016**  
**COMUNE DI ALGHERO**  
**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**COMUNE DI ALGHERO**  
**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**Sommario**

<b>Titolo I</b> .....	4
<b>Disposizioni generali</b> .....	4
Art. 1 .....	4
Istituzione, compiti e funzioni. ....	4
Art. 2 .....	4
Sede e svolgimento dei lavori.....	4
Art. 3 .....	4
Pubblicità dei lavori .....	4
Art. 4 .....	5
Il Segretario della Commissione .....	5
<b>Titolo II</b> .....	5
<b>Le Commissioni permanenti</b> .....	5
Art. 5 .....	5
Le Commissioni permanenti .....	5
Art. 6 .....	5
Composizione .....	5
Art. 7 .....	5
Elezione dei componenti .....	5
Art. 8 .....	6
Il Presidente della Commissione. Elezione e poteri .....	6
Art. 9 .....	6
Assegnazione delle materie e termini per la deliberazione .....	6
Art. 10 .....	7
Validità delle sedute e votazioni .....	7
Art. 11 .....	7
Atti successivi alla deliberazione .....	7
Art. 12 .....	7
Partecipazione ai lavori delle Commissioni .....	7
Art.13 .....	7

Potere d'accesso agli atti e documenti.....	7
<b>Titolo III</b> .....	7
<b>Le Commissioni consiliari speciali</b> .....	7
Art. 14 .....	7
Le Commissioni consiliari speciali.....	7
Art. 15 .....	8
Durata .....	8
Art. 16 .....	8
Composizione, compiti e funzionamento.....	8
<b>Titolo IV</b> .....	8
<b>Le Commissioni d'indagine</b> .....	8
Art. 17 .....	8
Le Commissioni d'indagine .....	8
Art. 18 .....	9
Poteri e procedimento .....	9
Art. 19 .....	9
Conclusione dei lavori e scioglimento della Commissione.....	9
<b>Titolo V</b> .....	10
<b>Disposizioni finali</b> .....	10
Art. 20 .....	10
Rinvio .....	10

# Titolo I

## Disposizioni generali

### Art. 1

#### Istituzione, compiti e funzioni.

1. Il Consiglio comunale istituisce, ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico degli enti locali decreto legislativo 267/2000, dello Statuto comunale, del regolamento comunale di funzionamento del Consiglio comunale e nel rispetto del presente regolamento, commissioni permanenti, speciali e d'indagine.
2. Le commissioni permanenti e quelle speciali hanno funzioni istruttorie, consultive o propositive nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Le commissioni d'indagine hanno le funzioni di cui all'articolo 26 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e di cui all'art. 17 del presente regolamento.

### Art. 2

#### Sede e svolgimento dei lavori

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono di regola nel palazzo Comunale.
2. Su delibera della Commissione stessa ed in relazione all'oggetto della loro attività alcune sedute possono svolgersi in sedi differenti.

### Art. 3

#### Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui si tratti di questioni concernenti persone al fine di tutelare la riservatezza delle stesse. In tali casi i componenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. **Il Presidente ha facoltà di scelta sulla segretezza della seduta, come previsto dal comma 1, per propria scelta o su istanza di almeno un quarto dei componenti la commissione stessa.**
3. Per la pubblicità dei lavori delle commissioni d'indagine si seguono le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
4. Di ogni seduta delle Commissioni Permanenti e speciali sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione che ne curerà la conservazione in appositi registri.
5. Per le commissioni d'indagine si osservano le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
6. Durante le sedute pubbliche, di cui al comma 1, è possibile effettuare registrazioni audio/video delle Commissioni. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute di Commissione effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente della Commissione, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
  - modalità delle riprese;
  - finalità perseguite;
  - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

Il Presidente della Commissione, raccolta la comunicazione, autorizza ad effettuare le riprese. L'autorizzazione da parte del Presidente della Commissione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

#### Art. 4

##### Il Segretario della Commissione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte, di norma, da un dipendente comunale.

## Titolo II

### Le Commissioni permanenti

#### Art. 5

##### Le Commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti sono elette nella seconda seduta del Consiglio comunale successiva al suo insediamento e durano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale stesso.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono quelle di cui all'articolo 20 del regolamento del Consiglio comunale e di cui all'art.44 del TUEL

#### Art. 6

##### Composizione

1. **Ogni commissione è composta da 8 Consiglieri.**
2. **Essa è costituita secondo un criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza, nella misura di 5/8 alla maggioranza e di 3/8 alla minoranza, tenendo conto della collocazione politica del Gruppo Consiliare di appartenenza.**

#### Art. 7

##### Elezione dei componenti

1. L'elezione dei componenti della Commissione avviene a maggioranza semplice su designazione della maggioranza e delle minoranze separatamente in relazione al numero dei componenti assegnati. Ove ciò non sia possibile si procede alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno e con votazione separata tra maggioranza e minoranze. Ove ciò non sia possibile nel suo complesso o per la componente per la quale non sia stato possibile, si procede alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad uno da parte dell'intero Consiglio comunale.
2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di uno o più consiglieri si procede come segue:

- a) Il gruppo di appartenenza del Commissario uscente procede alla designazione del nuovo membro e il Consiglio comunale approva con la maggioranza di cui al primo comma;
- b) ove ciò non sia possibile, la maggioranza o la minoranza consiliare a seconda dell'appartenenza del commissario uscente, procedono a designare il nuovo membro e il Consiglio Comunale approva con la maggioranza di cui al primo comma;
- c) qualora maggioranza o minoranza non raggiungano una proposta univoca, il Consiglio Comunale procede comunque all'elezione con votazione a scrutinio segreto garantendo il rispetto del criterio proporzionale di cui all'articolo 6 nella scelta del commissario subentrante.

## Art. 8

### Il Presidente della Commissione. Elezione e poteri

1. Il presidente e il vice presidente sono eletti dalla Commissione nel proprio seno, a scrutinio palese, a maggioranza dei componenti.
2. L'elezione avviene nella prima seduta della Commissione.
3. La convocazione per la prima seduta è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale nei dieci giorni liberi successivi all'elezione dei componenti.
4. **La prima seduta di convocazione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.**
5. Il Presidente rappresenta la Commissione a tutti gli effetti, provvede alla convocazione della stessa con le modalità e i termini di cui all'articolo 21 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale oppure secondo un calendario dei lavori concordato all'interno della Commissione.
6. Il Presidente dirige i lavori e le sedute, nomina un relatore per ciascuna materia che sia oggetto dei lavori, sottoscrive i verbali e gli altri atti aventi rilevanza esterna.

## Art. 9

### Assegnazione delle materie e termini per la deliberazione

1. Le materie, nell'ambito delle rispettive competenze, sono affidate alle singole commissioni nel rispetto dell'articolo 23 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e secondo le seguenti modalità:
  - a) se in sede istruttoria, dal Presidente del Consiglio comunale su risoluzione dello stesso. La risoluzione assegna un congruo termine alla commissione per la deliberazione finale comunque nel rispetto dell'articolo 23 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;
  - b) se in sede consultiva, dal Presidente del Consiglio comunale secondo il procedimento indicato nella precedente lett a); dal Sindaco previa risoluzione della Giunta. La risoluzione assegna un congruo termine alla Commissione per la deliberazione finale e la trasmissione degli atti al Consiglio;
  - c) se in sede propositiva o propulsiva su proposta di ciascun componente della Commissione, approvata dalla Commissione stessa con il procedimento previsto dall'art. 10 comma 3 del presente regolamento, nelle materie di competenza e tenendo conto nell'organizzazione del calendario dei lavori e della priorità da assegnare ai conferimenti di materie e funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b). d) anche le associazioni e gli enti pubblici e privati possono sottoporre all'esame delle commissioni proposte su materie attinenti alle loro attività istituzionali.
2. I congrui termini di cui alle lettere a) e b) del presente articolo possono essere prorogati per periodi non superiori a giorni trenta e per non più di due volte consecutive, su richiesta motivata del Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.

3. Allo spirare dei termini sopraddetti, eventualmente prorogati, qualora la Commissione non abbia adempiuto a quanto richiesto, l'istruttoria si ritiene non assolta e il parere non conferito e si procede comunque alla discussione e decisione in Consiglio comunale

## Art. 10

### Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute della Commissione sono valide ai fini della deliberazione se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le proposte si ritengono approvate se conseguono la maggioranza dei presenti.

## Art. 11

### Atti successivi alla deliberazione

1. **Di qualunque deliberazione adottata in via definitiva, o atto di indirizzo o decisione assunta in sede di Commissione, il Presidente della Commissione, attraverso il Segretario verbalizzante, cura la trasmissione del verbale degli atti proposti, discussi e approvati al Presidente del Consiglio comunale.**
2. **Copia del verbale e degli atti viene inoltre trasmessa al Sindaco sempre a cura della Segreteria della Commissione perché ne informi la Giunta.**

## Art. 12

### Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Capigruppo Consiliari hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire con diritto di parola ma non di voto alle sedute delle Commissioni.
2. Le Commissioni possono, per il tramite del loro Presidente, invitare dirigenti, funzionari, tecnici, esperti e qualsiasi altra persona la cui collaborazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

## Art.13

### Potere d'accesso agli atti e documenti

1. Il Presidente della Commissione o su suo incarico, altro componente della stessa, ha diritto di accesso agli atti e documenti giacenti presso gli uffici comunali, di richiederne copia o di farsi rilasciare dai responsabili dei vari servizi relazioni e pareri, secondo la normativa vigente in materia riguardo allo status dei Consiglieri comunali.

## Titolo III

### Le Commissioni consiliari speciali

## Art. 14

### Le Commissioni consiliari speciali

1. Le Commissioni consiliari speciali sono istituite in relazione a materie caratterizzate dalla specifica occasionalità e contingenza.

2. Sono istituite, con deliberazione consiliare, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, o su istanza sottoscritta da almeno tre quinti dei membri del Consiglio in carica.
3. Resta salvo quanto previsto e disciplinato dall'articolo 25 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale per quanto attiene alla Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia. Laddove compatibile con tale disciplina, si applica comunque il presente regolamento.

## Art. 15

### Durata

1. Le Commissioni consiliari speciali hanno durata temporanea determinata all'atto della loro istituzione.
2. Sono tuttavia suscettibili di proroga su espressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione e deliberazione del Consiglio.

## Art. 16

### Composizione, compiti e funzionamento

1. Per la composizione i compiti ed il funzionamento si seguono le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento con riferimento alle commissioni permanenti in quanto applicabili.

## Titolo IV

### Le Commissioni d'indagine

## Art. 17

### Le Commissioni d'indagine

1. Ai sensi dell'articolo 44 secondo comma del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 26 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, sono costituite commissioni speciali di indagine, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. **Le commissioni sono costituite dal Consiglio comunale nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, su proposta del presidente, a seguito di istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o nel caso di segnalazione pervenuta al Consiglio di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori.**
3. La deliberazione istitutiva della Commissione, definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale
4. Nella composizione della Commissione viene rispettato il criterio espresso nell'art. 6 secondo comma del presente regolamento.



## Art. 18

### Poteri e procedimento

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti o connessi all'oggetto dell'indagine.
2. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può disporre l'audizione dei membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, dei singoli Assessori, del Collegio dei revisori, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune presso altri enti od organismi, nonché dei collaboratori esterni in via continuativa o occasionale. I soggetti che la Commissione ritenga di dover ascoltare non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate sino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva dei lavori della Commissione.
3. I componenti della Commissione e quanti altri siano stati in essa ascoltati o svolgano funzioni ausiliarie e di segreteria sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.
5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una relazione scritta nella quale sono esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per detti atti è conservato il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 3.

La relazione è esposta al Consiglio dal Presidente o da altro membro della Commissione appositamente delegato dalla stessa su proposta del Presidente.

6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.
7. Le sedute della Commissione quando comportano apprezzamenti su persone sono segrete. Sono altresì segrete su decisione presa a maggioranza dei componenti la commissione quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave pregiudizio all'interesse del Comune. In tutti gli altri casi le sedute sono pubbliche.

## Art. 19

### Conclusione dei lavori e scioglimento della Commissione

1. La commissione conclude la propria attività ed è sciolta con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e su istanza dei due quinti degli stessi o del Presidente può deliberare un ulteriore periodo di indagine prorogando, per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, il mandato della Commissione stessa.
3. Gli atti ed i verbali sono consegnati dal Coordinatore al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio Comunale.

## Titolo V

### Disposizioni finali

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, valgono per analogia disposizioni di legge o regolamentari afferenti la materia